

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII  
n. 17

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato **PISICCHIO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sull'uso degli strumenti finanziari derivati

*Presentata il 21 novembre 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'inizio del nuovo secolo è stato caratterizzato da convulsioni finanziarie e da una crisi dell'architettura globale dei mercati finanziari. Il caos finanziario che nell'ultimo decennio è stato protagonista dell'economia mondiale ha origine in una sequenza di bancarotte e fallimenti che avrebbero dovuto mettere in allerta le autorità bancarie e finanziarie dei singoli paesi sui rischi enormi che si stavano correndo. Prima di tutto ricordiamo gli Stati Uniti con le cartolarizzazioni dei mutui residenziali con prodotti derivati sempre più rischiosi e lontani dai mutui originari.

Per comprendere e spiegare il fenomeno che ha mandato in frantumi il mondo della finanza bisogna avventurarsi nell'intricato mondo dei prodotti derivati, strumenti finanziari complessi il cui valore deriva dai prezzi di attività scambiate sui mercati, quali attività finanziarie (ad esem-

pio azioni, indici finanziari, valute, tassi d'interesse), ovvero attività reali (ad esempio, merci, materie prime). La determinazione del valore di un derivato richiede la capacità di simulare possibili scenari futuri. I derivati sono strumenti complessi, destinati a investitori professionali evoluti che sappiano sfruttare le numerose opportunità che offrono ma nel contempo siano in grado di valutare i rischi che sono notevoli. *Futures*, opzioni e *swaps* sono alcuni dei derivati che spesso sono stati collegati agli scandali finanziari per il loro uso maldestro o fraudolento. Tre le principali caratteristiche dei derivati: il loro valore cambia in relazione al cambiamento del valore sottostante; consentono un effetto leva, ovvero di amplificare opportunità di profitto e rischi di perdita e, infine, non sono regolati alla data di negoziazione ma a data futura, ossia sono contratti a termine.

Abbiamo visto in questi ultimi 10, 15 anni uno sganciamento costante della finanza, in particolare quella speculativa, dall'economia reale. La radice è sicuramente da ritrovare nella decisione del 15 agosto del 1971, data in cui gli Stati Uniti decisero di sganciare il dollaro, moneta dei pagamenti internazionali e del commercio mondiale, dal valore delle riserve auree; con questo atto è venuto meno l'ancoraggio delle monete alla realtà produttiva. Il sistema finanziario e monetario è diventato in seguito sempre più deregolamentato, privo di quei controlli che avrebbero dovuto bloccare quelle bolle finanziarie che hanno bruciato interi settori industriali, commerciali e agricoli. Gli Stati, i Governi, le banche centrali, sono stati in seguito costretti a intervenire con soldi pubblici per coprire le perdite e per far circolare liquidità.

Come è stato spesso sottolineato è necessario trarre lezioni di politica economica dalla crisi in corso. Sarebbe necessario approfondire le cause che hanno condotto a questa situazione, le responsabilità di chi era coinvolto nei controlli per arrivare a ristabilire la fiducia e la stabilità dei mercati e ad indicare una strada per disegnare una nuova architettura finanziaria.

La presente proposta parte dalla necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 141 del Regolamento della Camera dei

deputati, con l'obiettivo, indicato nell'articolo 1, di approfondire e ricercare le cause della crisi finanziaria che si è abbattuta sulle economie occidentali e su quella italiana in particolare, generando successivamente la crisi sociale che ancora attanaglia il nostro Paese. La Commissione, pertanto, farà specifico riferimento all'uso improprio e fraudolento che è stato fatto dei prodotti derivati, per comprendere quale possa esserne stata l'incidenza nel sistema finanziario italiano. Altro fondamentale obiettivo della Commissione è quello volto ad accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa di revisione della materia, anche al fine di promuovere accordi in sede internazionale.

La Commissione è composta da quaranta deputati (articolo 2) nominati dal Presidente della Camera in proporzione alla consistenza dei gruppi e comunque garantendo la rappresentanza di almeno un deputato per gruppo. I lavori dovranno essere conclusi entro un anno dall'insediamento, con la presentazione alla Camera di una relazione sui risultati dell'inchiesta (articolo 6). La Commissione riferisce alla Camera anche sul lavoro svolto nel corso dei primi sei mesi dal neo insediamento.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

## ART. 1.

*(Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta).*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui prodotti finanziari derivati al fine di indagare sulla responsabilità che l'uso improprio di questi prodotti ha avuto nello svolgimento dell'attuale crisi del sistema finanziario globale, con riferimento specifico alla ricaduta sul piano nazionale.

2. La Commissione ha il compito di:

a) acquisire dati e informazioni relativi alle cause della crisi finanziaria globale con particolare riferimento all'uso improprio e fraudolento che è stato fatto dei prodotti derivati.

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa di revisione della materia, anche al fine di promuovere accordi in sede internazionale.

## ART. 2.

*(Composizione della Commissione).*

1. La Commissione è composta da quaranta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 3.

*(Poteri e limiti della Commissione).*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.

5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

*(Obbligo del segreto).*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra per-

sona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.

2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

#### ART. 5.

*(Organizzazione dei lavori).*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

#### ART. 6.

*(Durata).*

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati al termine del primo semestre dalla propria costituzione e entro i quindici giorni successivi alla conclusione

della propria attività la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione conclusiva circa i risultati dell'attività svolta e può formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*170220001800\*